



Sentenza n. 35 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Carlo Picuno Consigliere

dott. Marcello Iacubino Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto, iscritto al n. **37458** del registro di Segreteria, nei

confronti di:

VITULLI Giovanni (VTLGNN57M21L220B), in qualità di Agente contabile/Economo del comune di Toritto, rappresentato e difeso dall'Avv.

Michele Mongelli del Foro di Bari, con domicilio fisico presso lo studio di quest'ultimo in Bari alla via Cardinale Mimmi n. 10, e domicilio digitale presso l'indirizzo di PEC del suo procuratore: avv.mongellimichele@pec.it.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2024 – Segretaria d'udienza la dott.ssa Maria Teresa Savino – il relatore Cons. Marcello Iacubino, il P.M.

nella persona del S.P.G. dott.ssa Lucia Minervini e la dott.ssa Giovanna

Bracco per delega del Sindaco del comune di Toritto.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. – Con relazione in atti, il magistrato designato all'esame del conto

	giudiziale n. 19325 depositato il 09.02.2023, avente per oggetto la riscossione	
	dei diritti e dei proventi vari del comune di Toritto (BA) nell'esercizio	
	finanziario 2021, reso dal riscuotitore interno del comune di Toritto agente	
	contabile Sig. Vitulli Giovanni, formulava proposta di deferimento al Collegio	
	chiedendo di pronunciarsi per la declaratoria di irregolarità/improcedibilità del	
	citato conto.	
	A tal fine premetteva che il deposito del conto fosse avvenuto solo a seguito	
	di richiesta di trasmissione degli estremi anagrafici degli agenti contabili,	
	formalizzata con nota prot. 334 - 06.02.2023, in considerazione del mancato	
	deposito relativamente agli esercizi 2019-2020-2021. E che il 14.04.2023 era	
	stata richiesta la documentazione relativa all'attività di riscossione: l'ente	
	aveva, tuttavia, dato riscontro in maniera non esaustiva il 10.05.2023,	
	trasmettendo, in particolare la seguente documentazione: 1. regolamento	
	comunale di contabilità; 2. il provvedimento di nomina dell'agente contabile;	
	3. copia delle quietanze di versamento in tesoreria; 4. le deliberazioni di	
	Approvazione del rendiconto di gestione; 5. verbali dei revisori dei conti	
	relative alle verifiche trimestrali di cassa.	
	Con nota del 12.09.2023 era stata quindi sollecitata la trasmissione, nel	
	termine di 20 gg., dei provvedimenti di parifica dei conti giudiziali, di tutte le	
	ricevute di riscossione dei diritti, oltre a copia del registro di cassa disciplinato	
	dall'art. 44 del regolamento di contabilità, segnalando contestualmente il	
	deferimento al Collegio ex art. 147 c.g.c. in caso di inerzia: tale richiesta	
	istruttoria, tuttavia, restava inevasa, né venivano avanzate richieste di proroga	
	o evidenziate ragioni impeditive all'adempimento.	
	Di conseguenza, il mancato riscontro alla richiesta di deposito non consentiva	
	2	

	al magistrato istruttore di avviare l'esame nel merito del veduto conto	
	giudiziale; per tale ragione la questione è stata rimessa alle valutazioni del	
	Collegio ex art. 145, comma 4 del c.g.c.	
	2. – A seguito del decreto presidenziale di fissazione dell'odierna udienza,	
	anche il PM, esaminati gli atti, concludeva per la declaratoria	
	d'irregolarità/improcedibilità.	
	3. – In vista dell'odierna udienza ha presentato una propria memoria il comune	
	di Toritto, in persona del Sindaco e legale rappresentante <i>pro tempore</i> Dott.	
	Rotunno Dionisio, pel tramite del funzionario all'uopo delegato dott.ssa	
	Giovanna Bracco (Responsabile del settore economico finanziario), la quale	
	ha rappresentato: 1) che la parifica dei conti giudiziali è stata regolarmente	
	compiuta dandone atto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2022, di	
	approvazione dello schema di rendiconto per l'anno 2021; 2) che “ <i>il</i>	
	<i>responsabile di settore ha provveduto, mensilmente e/o quindicialmente</i>	
	<i>all'inoltro, al Responsabile del settore finanziario, delle somme riscosse e</i>	
	<i>versate sul conto dell'Ente allegando il registro dei diritti e copia del</i>	
	<i>riversamento effettuato dall'Agente contabile”</i> ; 3) di aver depositato, al	
	riguardo, il “ <i>Versamento dei diritti</i> ” in relazione a tutte le mensilità del 2021.	
	3.1. – Anche l'agente contabile Sig. Vitulli Giovanni, rappresentato e difeso	
	dall'Avv. Michele Mongelli del Foro di Bari, ha sostanzialmente declinato	
	ogni responsabilità in merito alle questioni oggetto di deferimento,	
	evidenziando di non avere mai ricevuto rilievi di sorta da parte della dirigente	
	competente né da parte del revisore dei conti, e di ignorare l'esistenza di	
	ulteriore documentazione necessaria per la gestione del conto.	
	4. – Nel corso dell'odierna udienza di discussione, udite le parti, come da	
	3	

		verbale in atti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
		5. – In via preliminare, si premette che il comma 3 dell’art. 147 del CGC	
		stabilisce che è sempre fissata l’udienza “ <i>a seguito di scadenza del termine</i>	
		<i>fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali</i>	
		<i>per l’esame della gestione</i> ”, mentre il comma 1 del successivo art. 149	
		(Decisione) prevede che “ <i>Quando pronuncia sentenza parziale od altro</i>	
		<i>provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto,</i>	
		<i>oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore,</i>	
		<i>affinché prosegua l’istruttoria</i> ”.	
		Tanto premesso il Collegio, esaminate le memorie presentate dal Comune e	
		dall’agente contabile, sopra riportate, osserva quanto segue:	
		- la sopra richiamata deliberazione di Giunta comunale si limita senza	
		fondamento a dare “ <i>ATTO CHE è stata regolarmente compiuta l’operazione</i>	
		<i>di parifica dei conti degli agenti contabili (economo comunale, agenti</i>	
		<i>contabili interni ed esterni)</i> ”, risultando di contro <i>per tabulas</i> l’assenza di tale	
		incombente in merito al conto depositato che, dunque, deve ritenersi non	
		parificato, nemmeno a seguito della convocazione e in occasione dell’odierna	
		udienza di discussione;	
		- parimenti, nemmeno è stata depositata agli atti del giudizio copia delle	
		ricevute di riscossione dei diritti, in particolare di quelli afferenti il rilascio	
		della carta d’identità cartacea, le cui somme siano state esatte in contante con	
		contestuale rilascio della ricevuta di pagamento; mentre in relazione alla	
		mancata trasmissione di copia del registro di cassa disciplinato dall’art. 44,	
		comma 9 del regolamento di contabilità, a mente del quale “ <i>Le singole somme</i>	
		<i>riscosse e i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito</i>	
		4	

	<i>registro di cassa, con l'obbligo della tenuta costantemente aggiornata...</i> ”, tale	
	rilievo può dirsi superato dalla trasmissione del “ <i>Registro dei diritti</i> ” attinente	
	a ciascuna mensilità, depositato in questa sede (cui confluiscono in automatico	
	i pagamenti effettuati con modalità telematiche), rilevandosi al contrario il	
	mancato deposito delle “bollette” (o meglio, quietanze) di versamento dei	
	relativi diritti in Tesoreria – contrariamente a quanto sostenuto dalla dott.ssa	
	Bracco in udienza – n. 116 e n. 190 del 22.01.2021, n. 427 e n. 428 del	
	02.03.2021, n. 706 del 31.03.2021 e n. 2594 del 05.11.2021, le quali andranno	
	quindi trasmesse nella fase di ulteriore istruttoria di cui appresso;	
	- che, in relazione al primo profilo, <i>«la cd. “parificazione” del conto da parte</i>	
	<i>dell'amministrazione costituisce una fase imprescindibile e fondamentale ai</i>	
	<i>fini della procedibilità del conto stesso, tenuto conto, per un verso, che</i>	
	<i>l'amministrazione è il primo destinatario dell'obbligo di rendiconto, avendo</i>	
	<i>espressamente designato ed investito l'agente obbligato a renderlo e, per</i>	
	<i>l'altro, che solo dopo aver correttamente espletato la procedura di</i>	
	<i>parificazione (che si conclude con l'apposizione della suindicata</i>	
	<i>attestazione), questo può essere depositato presso la Corte dei conti per le</i>	
	<i>conseguenti verifiche di competenza. Ed invero, è appena il caso di</i>	
	<i>rammentare che la certificazione di conformità (o parifica) del conto per</i>	
	<i>essere considerata in linea con lo spirito della normativa di riferimento, non</i>	
	<i>può certamente esaurirsi né in un mero controllo sulle sole scritture o sui</i>	
	<i>documenti contabili, né, tantomeno, in una semplice verifica della sua</i>	
	<i>coerenza interna con i giustificativi di spesa/acquisto formati e custoditi dallo</i>	
	<i>stesso economo, bensì deve essere finalizzata ad attestare che la</i>	
	<i>rendicontazione della gestione, risulti concorde con le risultanze contabili e</i>	

	<i>documentali esterne in possesso dell'amministrazione. Infatti, la parifica</i>	
	<i>presuppone un controllo cd. incrociato tra i prodromici dati contabili forniti</i>	
	<i>dall'agente (per es. riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) e quelli</i>	
	<i>ricavabili dalle distinte scritture contabili dell'amministrazione (reversali d'</i>	
	<i>incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)» (in termini, sentenza n.</i>	
	<i>20/2024, di questa stessa Sezione).</i>	
	6. – Per le ragioni che precedono, nel richiamare l'Amministrazione comunale	
	di Toritto al rispetto delle superiori e richiamate previsioni in materia, il	
	Collegio:	
	- dichiara l'improcedibilità del conto in rassegna, atteso che la mancata	
	parificazione del medesimo non consente a questa Corte le verifiche di	
	competenza, non essendo stata correttamente espletata la fase di parificazione	
	dello stesso, giusta quanto espressamente contemplato dall'art. 145, comma 3	
	del c.g.c., secondo cui l'esame del conto da parte del giudice relatore deve	
	avvenire “...dopo aver accertato la parificazione da parte	
	dell'amministrazione...”;	
	- dispone la trasmissione del presente provvedimento al giudice designato	
	affinché accerti che per l'esercizio finanziario in argomento il conto <i>de quo</i>	
	venga parificato nel rispetto della vigente normativa;	
	- dispone altresì ulteriori adempimenti istruttori per il tramite del magistrato	
	designato, ordinando al contempo al contabile e all'Amministrazione di	
	depositare nel termine stabilito nella rinnovata fase istruttoria oltre che il	
	provvedimento di parifica, anche tutte le ricevute di riscossione dei diritti per	
	gli importi riscossi per contante, come peraltro già precedentemente richiesto	
	dal magistrato istruttore, oltre a copia delle bollette di versamento in Tesoreria	
	6	

mancanti (di cui sopra).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,
definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **37458** del
registro di Segreteria,

- dichiara l'improcedibilità del conto n. 19325/2021, afferente alla riscossione dei diritti e dei proventi vari del comune di Toritto (BA) in relazione all'esercizio finanziario 2021;

- dispone gli ulteriori approfondimenti istruttori di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il relatore-estensore

Il Presidente

(Marcello Iacubino)

(Alberto Mingarelli)

MARCELLO
IACUBINO
21.02.2024
15:20:07
GMT+01:00

ALBERTO
MINGARELLI
CORTE DEI CONTI
21.02.2024 18:57:16
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2024

Il Funzionario

MARIA TERESA SAVINO
CORTE DEI CONTI
22.02.2024 15:41:40
GMT+01:00